



**Atti delegati della Commissione Europea
sugli European Sustainability Reporting
Standard - ESRS semplificati e sullo
Standard volontario**

Nota di Aggiornamento

22 luglio 2026

Sommario

PREMESSA	2
1. Consultazione EFRAG sugli ESRS	3
2. Consultazione Commissione su ESRS e standard volontario	4
3. Testi approvati e valutazioni finali	5

Premessa

In tema di rendicontazione societaria di sostenibilità, lo scorso 3 luglio la Commissione Europea ha adottato gli atti delegati sugli European Sustainability Reporting Standard - ESRS semplificati e sullo Standard volontario ([Link](#)).

I documenti sono stati poi trasmessi al Parlamento Europeo e al Consiglio dell'UE per il loro esame. In assenza di obiezioni, le misure si applicheranno una volta terminato il periodo di controllo di 2 mesi, che può essere prolungato di altri 2 mesi.

I nuovi principi saranno obbligatori dal 1° gennaio 2027, con possibilità di anticiparne l'applicazione agli esercizi 2026. Secondo la Commissione, la revisione riduce di oltre il 60% gli elementi obbligatori e dovrebbe diminuire i costi di rendicontazione di oltre il 30%.

Si ricorda che, nell'ambito della revisione e semplificazione della normativa in materia di finanza sostenibile e di governance della sostenibilità, nel febbraio 2025 la Commissione Europea ha pubblicato il primo pacchetto Omnibus, poi approvato a febbraio 2026 con la Direttiva UE n. 470/2026, che introduce modifiche alla Direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità (cd. CSRD) e alla Direttiva sulla *due diligence* di sostenibilità (cd. CS3D).

Alla luce di tale riforma la Commissione, a marzo 2025, ha incaricato l'EFRAG di procedere anche alla semplificazione degli Standard ESRS (12 standard trasversali¹ già entrati in vigore 1° gennaio 2024) per rendere più gestibile la rendicontazione ai sensi della modificata CSRD, preservandone comunque l'allineamento con il Green Deal europeo.

Per quanto riguarda gli ESRS, si ricorda che il set comprende i seguenti standard:

- ESRS 1 e ESRS 2, trasversali;
- E1-E5, su clima, inquinamento, acque, biodiversità ed economia circolare;
- S1-S4, su forza lavoro propria, lavoratori della catena del valore, comunità e consumatori/utilizzatori finali;
- G1, su condotta d'impresa, anticorruzione, whistleblowing, lobbying, fornitori e prassi di pagamento.

Su tali documenti si sono svolte due consultazioni pubbliche, alle quali Confindustria ha partecipato, la prima promossa dall'EFRAG tra luglio e settembre 2025, la seconda dalla stessa Commissione tra maggio e giugno 2026.

Inoltre, in parallelo la Commissione ha elaborato lo Standard volontario di rendicontazione, rivolto alle imprese escluse dall'ambito di applicazione obbligatoria della disciplina sul report di sostenibilità. Il lavoro è partito dalla revisione del VSMEs (*Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs*), elaborato dall'EFRAG e recepito dalla Commissione con la Raccomandazione (UE) 2025/1710 ad agosto 2025, concepito per le PMI non quotate, in funzione del precedente *scope* della CSRD che si applicava a tutte le grandi imprese e a quelle quotate.

¹ Regolamento delegato approvato dalla Commissione Europea il 31 luglio 2023.

Il nuovo standard è utilizzabile volontariamente dalle imprese fuori dal perimetro obbligatorio della CSRD (con dipendenti inferiori a 1.000) ed è il riferimento per le imprese protette dal *value-chain cap* introdotto dall'Omnibus I. Questo significa che costituirà il limite per le informazioni che potranno essere richieste alle imprese delle catene del valore, non soggette alla rendicontazione obbligatoria (da parte di quelle che invece lo sono).

Di seguito si riportano i vari passaggi della lunga e articolata revisione degli Standard con un focus sulle principali richieste di modifica sostenute da Confindustria in coordinamento con Business Europe.

1. Consultazione EFRAG sugli ESRS

Nella revisione degli ESRS, l'EGRF si è concentrato sulla riduzione della complessità e sul miglioramento dell'usabilità degli standard, intervenendo sulla **semplificazione della doppia valutazione di materialità, la riduzione delle sovrapposizioni tra gli standard, il chiarimento del linguaggio e della struttura e l'eliminazione di tutte le divulgazioni volontarie**. Sono stati, inoltre, introdotti nuovi alleggerimenti, come le esenzioni nei casi in cui la comunicazione comporterebbe costi o sforzi eccessivi².

Pur apprezzando alcuni sforzi, nella risposta alla consultazione Confindustria aveva sottolineato diversi punti di criticità:

1. **fair presentation**: nei nuovi standard veniva introdotto questo concetto per l'intero reporting, cioè fornire tutte le informazioni rilevanti che possono influenzare le decisioni di investitori, finanziatori e *users*, in aggiunta all'applicazione degli standard;
2. **valutazione della doppia rilevanza**: il concetto rimaneva complicato da declinare, soprattutto ai fini della valutazione di materialità finanziaria;
3. **anticipated financial effect**: l'obbligo di fornire informazioni previsionali sugli effetti finanziari previsti, valutando rischi e opportunità materiali, risultava molto delicato e oneroso;
4. **interoperabilità con gli standard ISBB**: permanevano diversi problemi aperti per garantire l'interoperabilità tra gli standard europei e internazionali;
5. **catena del valore**: l'estensione del report di sostenibilità alla catena del valore continuava a essere un concetto difficile da applicare, soprattutto per le PMI che operano nelle catene delle grandi;
6. **nuovi punti dati**: l'EFRAG aveva aggiunto nuovi data point che avrebbero compromesso l'obiettivo di semplificazione dell'ESRS.

² Secondo EFRAG in totale, i **dati obbligatori** (da segnalare se rilevanti) **erano stati diminuiti del 57%** e la lunghezza complessiva degli standard era stata ridotta di oltre il 55%, rendendo gli ESRS più comprensibili e attuabili.

Oltre a rilevare i punti di cui sopra come critici, Confindustria aveva richiesto ulteriori semplificazioni, tra cui l'eliminazione di informazioni complesse nell'ambito degli standard ambientali, sociali e di governance (v. risposta alla consultazione).

Il 3 dicembre 2025, senza apportare particolari modifiche, l'EFRAG ha approvato le bozze e le ha inviate alla Commissione Europea.

2. Consultazione Commissione su ESRS e standard volontario

A maggio 2026, la Commissione europea ha pubblicato in consultazione le bozze degli atti delegati relativi agli Standard di sostenibilità semplificati (Revised ESRS) e allo Standard volontario.

Per quanto riguarda il primo **Atto relativo agli ESRS**, l'elaborazione è stata preceduta da un confronto della Commissione con i Paesi membri ai quali è stato chiesto di far pervenire le proprie osservazioni sui testi modificati da EFRAG. Per l'Italia ha seguito il dossier il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha coinvolto l'OIC - Organismo Italiano di Contabilità - e le Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia e IVASS).

Confindustria, in qualità di socio e componente del Consiglio di Amministrazione di OIC, ha partecipato alla definizione di un documento di osservazioni e proposte che OIC stessa ha inviato al MEF per contribuire alla risposta del Governo, sottolineando le criticità da rivedere relative a: principio della *fair presentation*; rendicontazione degli *anticipated financial effect*; alcune informazioni ambientali ESRS-E2.

In verità, già nel testo posto in consultazione la Commissione UE aveva recepito alcune richieste di Confindustria. È stata positivamente valutata la possibilità di omettere informazioni sensibili in casi specifici, così come l'importanza del chiarimento sulla *fair presentation* - assolta con l'utilizzo degli ESRS - nonché la rimozione degli obblighi di divulgazione sulle microplastiche secondarie, che avrebbero imposto un onere sproporzionato alle imprese, senza fornire informazioni utili agli stakeholder.

Nonostante questi miglioramenti, è stata ribadita la necessità di:

- **anticipated financial effect:** eliminare o rinviare la richiesta di tali informazioni;
- **incidenti relativi ai diritti umani:** limitare la rendicontazione ai soli casi "comprovati e verificati", eliminando il riferimento a casi "in corso" ("ongoing"), situazione che potenzialmente amplia il perimetro della rendicontazione oltre ai casi oggettivamente accertati;
- **forza lavoro propria - rendicontazione informazioni per paese:** fissare una soglia percentuale per definire i paesi significativi sui quali riportare le informazioni al fine di evitare un sovraccarico di rappresentazione delle informazioni sui dipendenti;
- **SoC (*Substances of Concern*):** eliminare dagli ESRS una definizione autonoma delle sostanze preoccupanti e limitare l'obbligo di rendicontazione alle sole SVHC (*Substances of Very High Concern*), già individuate dal REACH, privilegiando informazioni qualitative o aggregate ed evitando requisiti aggiuntivi rispetto a REACH e CLP;

- **biodiversità:** applicare l'ESRS E4 sulla biodiversità solo quando il tema è effettivamente materiale, consentendo alle imprese di motivarne l'eventuale non materialità, chiarendo i concetti di *buffer zone* e *area of influence*, ammettendo proxy e banche dati pubbliche ed evitando obblighi sproporzionati lungo la catena del valore.

In merito allo **Stantard Volontario**, Confindustria nella risposta alla consultazione ha rilevato positivamente lo sforzo di semplificazione realizzato dalla Commissione rispetto al VSMEs, non solo relativamente ai contenuti, ma anche per l'applicazione dello stesso.

Infatti, nello stesso erano state definite quattro categorie di informazioni, con l'indicazione di quelle necessarie per le imprese che decidono di utilizzare lo standard. Inoltre, è stata apprezzata la decisione di aver ristretto ulteriormente il numero delle informazioni qualificate come necessarie per le imprese con meno di 10 dipendenti.

A tal proposito Confindustria aveva chiesto di estendere le semplificazioni previste dallo standard non solo alle microimprese con meno di 10 dipendenti, ma anche alle imprese con meno di 50 dipendenti, in linea con il principio di proporzionalità che dovrebbe caratterizzare l'intero quadro normativo europeo in materia di sostenibilità.

3. Testi approvati e valutazioni finali

In linea generale, la valutazione su entrambi i documenti approvati è positiva, in quanto sono state recepite alcune semplificazioni richieste da Confindustria nelle diverse consultazioni.

In merito agli **ESRS** le principali modifiche apportate riguardano le seguenti questioni:

- **fair presentation:** viene chiarito che il principio della presentazione equa si applica alla rendicontazione complessiva di sostenibilità e non a ogni dato. Inoltre, viene esplicitato che l'applicazione dell'ESRS sostanzia la presentazione equa;
- **omissione di informazioni:** il testo integra nuove disposizioni derivate dalla Direttiva Omnibus I che consentono alle imprese di omettere determinate informazioni in alcune circostanze, incluse informazioni che potrebbero essere gravemente pregiudizievoli per la posizione commerciale della stessa;
- **anticipated financial effect:** si afferma che la segnalazione degli effetti finanziari previsti nel caso riporti stime, queste potranno essere aggiornate senza che ciò costituisca un "errore" di rendicontazione. Viene previsto il rinvio di un anno per l'introduzione graduale, sia per le informazioni qualitative che quantitative
- **microplastiche:** viene limitato l'obbligo di divulgazione alle microplastiche primarie, escludendo quelle secondarie per ragioni di fattibilità e proporzionalità
- **emissioni di sostanze inquinanti:** la scelta di quali inquinanti considerare "materiali" dipenderà da una valutazione manageriale interna basata sulle attività e sul settore dell'impresa;
- **SVHC (Sostanze estremamente preoccupanti):** per la rendicontazione di tali informazioni è introdotto un phase-in di un anno per le imprese che utilizzano articoli contenenti tali sostanze

- **incidenti relativi ai diritti umani:** l'obbligo di rendicontazione scatterà solo per i casi "comprovati e verificati" (substantiated verified). Un caso è comprovato se supportato da informazioni oggettive e verificabili; è verificato se accertato formalmente da un tribunale, dall'OCSE o da un'autorità amministrativa. È stato inoltre eliminato il riferimento ai procedimenti "in corso" giudiziari e non giudiziari.

In merito allo **Standard Volontario**, dopo la consultazione non sono state apportate particolari revisioni. È stata confermata l'articolazione, condivisa da Confindustria, in due moduli: Modulo Base che rappresenta il target per le microimprese e il requisito minimo per le altre; Modulo Omnicomprensivo che richiama ulteriori dati che probabilmente saranno richiesti da banche, investitori e clienti aziendali.

Le imprese, quindi, potranno decidere di adottare uno o entrambi i moduli, tenendo presente che l'applicazione del Base è un prerequisito per l'utilizzo dell'altro.

Per quanto attiene il contenuto, sono stati confermati i diversi tipi di informazioni: quelle essenziali, che un'impresa deve riportare nell'applicazione dello standard; quelle necessarie solo in determinate circostanze specifiche soggette al principio "se applicabile"; quelle volontarie; quelle che devono essere considerate solo per specifici settori.

Infine, alcuni dati sono stati evidenziati come volontari per le imprese con 10 dipendenti o meno, anche se considerati essenziali per le altre imprese che applicano lo standard.